

CONFERMATE LE NOSTRE POSIZIONI SULLA NON COMPETENZA DELLE REGIONI E DEI COMUNI IN MERITO ALLE CONTRIBUZIONI ECONOMICHE

Decisamente importante è la sentenza del Tar della Lombardia n. 2121/2013 emessa a seguito del ricorso presentato dal Comune di Corsico e dalla Società Cooperativa Sociale Sette.

La questione riguarda la richiesta di contributi economici avanzata dai succitati due enti a due sorelle non conviventi di una persona *«affetta da handicap grave che dal 2010 è inserita presso la Comunità socio-sanitaria "Il Ponte" di Rosate»*.

Alle due sorelle, difese dagli avvocati Umberto Fantigrossi e Francesco Trebeschi, il Comune di Corsico aveva comunicato con atto datato 2 agosto 2010, che *«l'onere di garantire una prestazione sociale agevolata con costi a carico della collettività a favore di cittadino sprovvisto dei mezzi necessari, sorge in assenza di obbligati per legge o quando venga comprovata l'effettiva incapacità degli stessi di sostenere autonomamente, in tutto o in parte, le relative spese»* (1).

Nella sentenza in oggetto il Tar non solo ha rilevato che il 6° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998 vieta espressamente agli enti pubblici di sostituirsi alla persona interessata per quanto concerne la richiesta degli alimenti, ma ha altresì rilevato che nessun contributo può essere imposto ai congiunti non conviventi con l'assistito.

Infatti il 1° comma dell'articolo 2 del succitato

(1) È dal 1942, data di entrata in vigore del Codice civile, che vi sono Comuni che, imperterriti continuano a imporre il versamento di contributi ai cittadini sulla base del pretesto degli *«obbligati agli alimenti»*. Al riguardo ricordiamo per l'ennesima volta che l'articolo 438 del Codice civile stabilisce che *«gli alimenti possono essere chiesti SOLO da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento»* e che l'articolo 441 sancisce quanto segue: *«Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze»*. Dunque i Comuni non solo non possono – sottolineiamo nuovamente dal 1942 – pretendere gli alimenti ma non avevano (e non hanno) nemmeno il diritto di definire il relativo importo.

decreto legislativo prevede che *«la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza»* (2), mentre il 2° comma dello stesso articolo precisa che *«ai fini del presente decreto ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare»*.

Sorge quindi il problema della responsabilità etico-sociale degli Amministratori e dei funzionari che pretendono somme non dovute, con l'aggravante nei riguardi di coloro che sono a conoscenza delle leggi vigenti che non consentono dette richieste.

Le non competenze dei Comuni e delle Regioni

È estremamente importante evidenziare che nella sentenza n. 2121/2013 il Tar della Lombardia ha precisato che *«il novellato titolo V della Costituzione ex articolo 117, comma 2, lettera l) riserva la materia "Ordinamento civile" alla legislazione statale esclusiva»*.

Infatti l'Ordinamento civile disciplina non solo le relazioni giuridiche fra i parenti, ma anche i rapporti economici delle persone con gli enti pubblici e privati.

Poiché lo Stato ha competenza esclusiva nei riguardi delle contribuzioni economiche, le Regioni ed i Comuni non hanno alcun potere in merito, salva la possibilità di approvare disposizioni più favorevoli per i cittadini.

La sopra citata precisazione del Tar della Lombardia coincide pienamente con le posizioni da noi espresse su questa rivista nell'articolo "Emarginante la normativa della Provincia autonoma di Bolzano concernente gli anziani non autosufficienti", pubblicato sul n. 166, 2009 (3).

(2) Com'è noto nei casi in cui l'assistito sia un soggetto con handicap in situazione di gravità o un ultrasessantacinquenne non autosufficiente, si deve far riferimento esclusivamente alla sua situazione economica personale.

(3) In detto articolo avevamo precisato quanto segue: *«Poiché anche la disciplina relativa agli alimenti (articoli 433 e seguenti del Codice civile) rientra nella "nozione di ordinamento civile" ne consegue che le Province autonome e le Regioni a statuto ordinario e speciale non hanno alcun potere legislativo in merito alla richiesta di contributi economici nei riguardi dei parenti degli assistiti: devono quindi attenersi alle disposizioni dell'articolo 25 della*

Inoltre avevamo riaffermato la non competenza delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e Trento nell'articolo "È illogica e devastante la sentenza n. 296/2012 della Corte costituzionale sulle contribuzioni economiche" (cfr. il n. 180, 2012).

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI CHE HANNO COLLABORATO

Come è stato segnalato da *Conquiste del Lavoro* del 7 settembre 2013 «sono 101 i Comuni lombardi che riceveranno dal Ministero dell'economia un contributo per la loro partecipazione, nel 2012, al contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Queste somme, recuperate dall'Agenzia delle entrate sono ritornate ai Comuni per la loro collaborazione come previsto dalle recenti norme. Si passa dai 949.298,00 euro per il Comune di Milano o dai 931.276,00 euro del Comune di Bergamo, ad altri Comuni capoluogo di provincia come Cremona con 70.424,00 euro, Monza con 52.597,00 euro, Brescia con 7.718,00 euro, Mantova con 7.216,00 euro e Pavia con 5.389,00 euro. Ma anche Comuni piccoli hanno ricevuto riconoscimenti per questa attività come il Comune di Missaglia con 50,00 euro, Monno con 50,00 euro e Parre con 100,00 euro. Il Comune più virtuoso d'Italia per la lotta all'evasione è stato Formigine (Emilia Romagna), 34mila abitanti, che con 495 segnalazioni certificate all'Agenzia per le entrate ha incassato quasi quanto il Comune di Milano, oltre 850 mila euro».

DICHIARAZIONE GIUSTAMENTE IMPOSTA IN MERITO ALLE CONTRIBUZIONI ECONOMICHE

Riportiamo integralmente la lettera inviata in data 24 settembre 2013 dal Csa agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali del Piemonte.

Questo Csa (Coordinamento sanità e assi-

legge 328/2000 e ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali non può essere chiesto alcun contributo economico ai parenti, compresi quelli conviventi, degli assistiti non autosufficienti di età superiore ai 65 anni, nonché dei soggetti con handicap in situazione di gravità».

stenza fra i movimenti di base) segnala come assolutamente positiva la condizione imposta dal Consorzio Cisa di Gassino (To) a coloro che richiedono l'integrazione della retta alberghiera a carico dei ricoverati presso strutture residenziali. La condizione è la seguente: «Dichiara altresì (...) di autorizzare espressamente e senza alcuna limitazione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 196/2003, il Consorzio Cisa, e per esso il responsabile del trattamento dei dati personali ed i relativi incaricati, a richiedere i dati personali dell'assistito ad enti terzi ivi inclusi Istituti di credito e banche, al fine di eseguire le opportune verifiche sulle condizioni socio-economiche del medesimo». A nostro avviso dovrebbe essere imposta la sottoscrizione di dette condizioni in tutti casi in cui il settore socio-assistenziale versa contributi economici.

SANITÀ LOMBARDA: LA FONDAZIONE MAUGERI PATTEGGIA E RESTITUISCE 17 MILIONI DI EURO

Come ha riferito *Avvenire* del 28 settembre 2013 «la Fondazione Maugeri esce dal presunto scandalo che ha travolto la sanità lombarda e Roberto Formigoni, quando era alla guida del Pirellone, versando un milione di euro come sanzione pecuniaria e mettendo a disposizione per la confisca tutta una serie di immobili per un valore di circa 16 milioni di euro. È questo l'esito del patteggiamento, concordato tra i difensori della struttura sanitaria pavese e la Procura di Milano. Nel frattempo, la Giunta regionale lombarda ha confermato con una delibera quello che il presidente Roberto Maroni aveva annunciato nei giorni scorsi, suscitando la reazione di Formigoni. La Regione Lombardia, infatti, presenterà la richiesta di costituzione di parte civile contro il "Celeste", accusato di associazione per delinquere e corruzione, e gli altri 11 imputati nell'udienza preliminare che si aprirà lunedì (...). Secondo le indagini dei PM, la Fondazione Maugeri, che era indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, per anni sarebbe stata favorita, così come l'ospedale San Raffaele, da delibere della Giunta regionale per un totale di circa 200 milioni di euro di rimborsi "ulteriori" per prestazioni sanitarie».